



REGOLAMENTO GENERALE PROVINCIALE

PER LE ATTIVITA' DI PALLAVOLO

2011 – 2012

A cura del Comitato Provinciale di Roma settore pallavolo
su indicazioni del Comitato Nazionale

* IN ROSSO GLI AGGIORNAMENTI 2012

INDICE DEGLI ARGOMENTI

PAG. 4

Cap. 1 PRINCIPIO GENERALE

Cap. 2 NORME DI AMMISSIONE

- 2.1 Affiliazione
- 2.2 Tesseramento
- 2.3 Doppio tesseramento obbligatorio
- 2.4 Limiti di età

Cap. 3 TESSERAMENTO

- 3.1 Numero di tesserati
- 3.2 Modalità di tesseramento
- 3.3 Controllo sui tesseramenti

PAG. 5

Cap. 4 IDONEITA' FISICA E TUTELA SANITARIA

- 4.1 Visite mediche agonistiche
- 4.2 Visite mediche non agonistiche
- 4.3 Norme antidoping

Cap. 5 SOCIETA' PARTECIPANTI CON PIU' SQUADRE

- 5.1 Numero squadre
- 5.2 Numero gare giornaliere
- 5.3 Distinzione squadre diverse della stessa società

Cap. 6 QUOTE DI PARTECIPAZIONE

PAG. 6

Cap. 7 DEPOSITO CAUZIONALE

Cap. 8 PRELIEVO COATTIVO

Cap. 9 POSIZIONE ATLETI FEDERALI

- 9.1 Doppio tesseramento stessa società
- 9.2 Doppio tesseramento altra società
- 9.3 Prestito giovanile
- 9.4 Per la sola categoria Open mlsto

PAG. 7

- 9.5 Limiti di partecipazione

Cap. 10 LIMITI TEMPORALI DI TESSERAMENTO

Cap. 11 TRESFERIMENTO GIOCATORI

Cap. 12 DOVERI DELLA SOCIETA' OSPITANTE

- 12.1 Tempo di attesa dell'arbitro

PAG. 8

- 12.2 Inoltro referto di gara
- 12.3 Tempo di attesa della squadra ospitata
- 12.4 Tempo di attesa della squadra ospitante
- 12.5 Responsabilità oggettiva
- 12.6 Palloni e attrezzatura
- 12.7 Refertista segnapunti
- 12.8 Disponibilità del campo di gara

PAG. 9

- 12.9 Termine della gara

Cap. 13 OSSERVATORI DI CAMPO

Cap. 14 RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE

- 14.1 Documenti validi ai fini del riconoscimento
- 14.2 Tessera plastificata CSI
- 14.3 Autocertificazione

PAG. 10

14.4 Riconoscimento da parte degli arbitri

14.5 Uso dei tabulati invece dei tesserini

14.6 Persone ammesse nell'area di gioco

Cap. 15 CAMPI DI GIOCO ED ORARI

Cap. 16 SPOSTAMENTO GARE

16.1 Modalità di richiesta dello spostamento

16.2 Bilateralità della richiesta

PAG. 11

16.3 Approvazione della Commissione Pallavolo

16.4 Rinvii di gare per motivi di forza maggiore

Cap. 17 RECUPERO GARE

17.1 Recupero gare spostate

17.2 Provvedimenti in caso di inadempienza

Cap. 18 MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

18.1 Prima rinuncia

18.2 Seconda rinuncia

18.3 Terza rinuncia

PAG. 12

18.4 Mancata presentazione di ambedue le squadre

18.5 Addebito tasse gara

18.6 Mancata presentazione per cause di forza maggiore

Cap. 19 RINUNCIA PREVENTIVA

Cap. 20 RINUNCIA SUL CAMPO

PAG. 13

Cap. 21 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Cap. 22 PARITA' IN CLASSIFICA

22.1 Modalità per la compilazione della classifica

22.2 Criteri per definire la miglior posizione in classifica tra gironi diversi

Cap. 23 OMOLOGAZIONE GARE

Cap. 24 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

24.1 Modalità di pubblicazione e validità

PAG.14

24.2 Modalità per scontare le giornate di squalifica

24.3 Gare alle quali hanno partecipato atleti di età superiore

24.4 Gare alle quali hanno partecipato atleti non tesserati

24.5 Dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati

24.6 provvedimenti relativi a gare già omologate

Cap. 25 NOTIZIE UTILI

PAG.15

Cap. 26 USO DELLA POSTA E DEL FAX

26.1 Per fax

26.2 Per e-mail

Cap. 27 SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Cap. 28 PRINCIPIO DELLA DIFESA

Cap. 29 SANZIONI CAUTELARI

Cap. 30 RECLAMI – RICORSI

Cap. 31 CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO DELLO SPORT

Cap. 32 RESPONSABILITA'

PAG.16

Cap. 33 VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

Cap. 34 DISPOSIZIONI FINALI

1. PRINCIPIO GENERALE

Il Comitato Provinciale di Roma del C.S.I. indice e, tramite la Commissione Tecnica Attività Sportiva organizza l'attività di pallavolo maschile, femminile e mista, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento al quale le società partecipanti **hanno l'obbligo di attenersi**.

2. NORME DI AMMISSIONE

2.1 Affiliazione: per partecipare all'attività, ogni Associazione Sportiva deve essere affiliata al C.S.I. per l'anno sportivo in corso presso il proprio Comitato di appartenenza;

2.2 Tesseramento: ciascun atleta, dirigente ed allenatore, deve essere in possesso del cartellino C.S.I. con la relativa indicazione della disciplina sportiva a cui partecipa, da esibire all'arbitro prima della gara.

Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa.

2.3 In caso di partecipazione sotto diverse vesti da parte di uno stesso tesserato (p.e. allenatore - giocatore) è obbligatorio il tesseramento diversificato per ognuna delle mansioni svolte (in questo caso occorre una tessera da atleta ed una da allenatore)

Le operazioni di affiliazione e tesseramento devono essere espletate **prima** dell'inizio dei campionati.

2.4 Limiti di età: le età di partecipazione sono quelle previste dal Programma Associativo 2011 - 2012; eventuali deroghe, ove consentito, saranno stabilite nelle riunioni organizzative prima dell'inizio dei campionati o tornei.

3. TESSERAMENTO

3.1 Numero di tesserati

Le Associazioni sportive possono tesserare un numero illimitato di giocatori.

3.2 Modalità di tesseramento

Le richieste di tesseramento predisposte su apposito MOD. 2T o 2R devono essere presentate all'Ufficio Tesseramento Provinciale **tassativamente** almeno entro e non oltre le ore 20.00 del giorno antecedente la prima gara di campionato; la data di validazione apposta sul MOD. 2T o 2R e sulla tessera del C.S.I. sarà quella considerata valida a tutti gli effetti del tesseramento.

Nessun giocatore potrà partecipare alle gare se la richiesta di tesseramento non sarà stata firmata e validata dall'Ufficio Tesseramenti Provinciale nei termini di cui sopra.

3.3 Controllo sui tesseramenti

La Commissione Pallavolo ha facoltà di effettuare controlli sui dati anagrafici dei tesserati richiedendo alle Associazioni i relativi documenti ufficiali d'identità che dovranno essere presentati entro il 15° giorno dalla richiesta. La mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini stabiliti, presuppone **l'irregolarità del tesseramento**. La Commissione Pallavolo si riserva il diritto di accertare d'ufficio la posizione di qualsiasi tesserato ai fini della regolarità del tesseramento. In caso di

ogni e qualsiasi falsificazione delle tessere dei giocatori l'associazione inadempiente sarà esclusa dalla manifestazione in corso e sarà deferita al Consiglio Provinciale per eventuali ulteriori provvedimenti.

Nel caso grave di cambiamento o della falsificazione dei dati anagrafici, sarà presentata denuncia alle autorità competenti.

4. IDONEITA' FISICA E TUTELA SANITARIA

Ai sensi del D.M. 18.02.1982 (G.U. n° 63 del 5.3.82) in ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica:

4.1 Visite mediche agonistiche

Sono considerate come **agonistiche** tutte le fasi dei Campionati nazionali e, di norma, le attività istituzionali riservate ad atleti di 15 anni compiuti o quelle dove partecipano atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 15 anni;

4.2 Visite mediche non agonistiche

Sono considerate come **non agonistiche** tutte le attività riservate ad atleti che non abbiano compiuto ancora 15 anni, le attività a progetto nonché alcune specifiche attività istituzionali secondo quanto previsto dai relativi regolamenti.

4.3 Norme antidoping

Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

5. SOCIETA' PARTECIPANTI CON PIU' SQUADRE NELLA STESSA CATEGORIA

5.1 Numero squadre

Ogni Società può presentare iscrizioni per un numero illimitato di squadre anche nella stessa categoria, fermo restando la disponibilità massima di posti eventualmente fissata dal C.S.I. per ciascuna categoria.

5.2 Numero gare giornaliere

La società che partecipa contemporaneamente a campionati o tornei di diversa categoria potrà utilizzare uno o più giocatori nelle **categorie superiori alla propria**.

Per esigenze organizzative i Comitati possono prevedere che una stessa società sportiva (e quindi anche il singolo atleta) disputi due gare nell'arco della stessa giornata solare.

5.3 Distinzione squadre diverse della stessa società

Le Società sportive che partecipano alle manifestazioni con più squadre nella stessa categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere, sigle o specifiche denominazioni. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti **rimangono vincolati** con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara, in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese le fasi regionale e nazionale.

6. QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le Associazioni Sportive debbono versare **prima dell'inizio del campionato o torneo**, le quote associative previste per la partecipazione all'attività sportiva come riportato nel Programma Associativo 2011 – 2012 e come sarà riportato al momento della pubblicazione del calendario gare.

E' quindi **obbligatorio** effettuare prima dell'inizio del torneo il pagamento dell'affiliazione, dei tesseramenti degli atleti e dei tecnici e di un numero ben precisato di tasse gara.

Le Associazioni in difetto verranno **escluse o sospese** dalla manifestazione.

7. DEPOSITO CAUZIONALE

Ogni società al momento dell'iscrizione dovrà versare un deposito cauzionale di **50,00 Euro** che verrà restituito a fine stagione. La quota deve intendersi **unica** per disciplina indipendentemente dal numero di squadre partecipanti ai campionati.

8. PRELIEVO COATTIVO

Le Associazioni Sportive sono tenute a adempiere nei termini fissati al versamento delle somme dovute al C.S.I. per qualsiasi causa o ragione.

Nel caso di mancato pagamento, gli organi competenti potranno ordinare un prelievo coattivo tramite persona di fiducia che richiederà la somma dovuta prima dell'inizio della gara. Qualora l'Associazione in difetto non effettui il pagamento, l'Arbitro non darà inizio alla gara.

Alla squadra verrà applicato quanto previsto per la mancata presentazione in campo.

9. POSIZIONE ATLETI FEDERALI

9.1 Doppio tesseramento CSI – FIPAV stessa società

È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti/e tesserati/e anche alla FIPAV purchè lo siano per la stessa società Sportiva con la quale gareggiano nel CSI.

9.2 Doppio tesseramento CSI – FIPAV altra società

Possono tesserarsi e gareggiare per una società del CSI gli atleti che, pur tesserati con un'altra società affiliata alla FIPAV, non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale federale nel corso dell'anno sportivo 2011 – 2012. Tale tesseramento dovrà avvenire entro il **31 gennaio 2012**.

Il predetto termine resta lo stesso anche se trattasi di Società Sportive in possesso di doppia affiliazione.

9.3 Prestito giovanile

Le Società sportive possono anche schierare atleti/e tesserati/e con le stesse alla FIPAV con la clausola del "prestito giovanile". Costoro tuttavia possono partecipare solo ed esclusivamente al torneo giovanile corrispondente a quello FIPAV per il quale si usufruisce del prestito (es. chi ha ottenuto il prestito, per l'under 18 femminile può giocare nel CSI solo nel torneo Juniores femminile). L'eventuale partecipazione di questi atleti ad altri tornei giovanili dei campionati nazionali o a tornei open, comporta la posizione di "doppio tesseramento".

Analogamente le società sportive che praticano attività solo con il CSI possono utilizzare, con la clausola del "prestito giovanile", atleti/e tesserati/e alla FIPAV con un'altra società che disputa però un campionato di serie. Il prestito può essere concesso per un solo torneo giovanile (allievi, juniores, top junior) e l'atleta può essere utilizzato solo per il torneo per il quale il prestito stesso è stato ottenuto, con l'assoluta esclusione degli altri tornei giovanili (anche se l'atleta vi rientra con i limiti di età), del torneo Open e di quello Misto.

9.4 Per la sola categoria Open Misto

È possibile tesserare per una società CSI giocatori che abbiano preso o continuino a prendere parte a campionati federali con una diversa società FIPAV, a condizione che quest'ultima, precedentemente al tesseramento CSI, conceda il "nulla osta" (per iscritto su carta intestata della società di appartenenza) in tal senso, e che gli stessi abbiano preso parte nell'anno sportivo in corso a gare ufficiali di campionati federali fino alla 1^a divisione inclusa.

Tale tesseramento dovrà avvenire entro il **31 gennaio 2012**.

Inoltre gli atleti e le atlete tesserati/e con Società sportive che partecipano ai campionati CSI di pallavolo nelle varie categorie, possono tesserarsi e giocare nel campionato per la categoria Mista con

un'altra Società, a condizione che la Società di primo tesseramento CSI non partecipi al campionato per la categoria Mista e conceda, precedentemente all'ulteriore tesseramento, il "nulla osta" scritto in tal senso.

9.5 Limiti di partecipazione

Fermo restando quanto sopra, non possono comunque partecipare a tutte le fasi dei campionati nazionali del CSI, ivi comprese quelle locali e regionali, gli atleti che nel corso dell'anno sportivo 2011 – 2012 abbiano preso parte a gare federali **dalla serie D in su inclusa con eccezione di atlete giovani che non abbiano compiuto i 16 anni al momento del tesseramento CSI e che partecipano per la propria società sia all'attività CSI che all'attività federale in serie D.**

Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto.

Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli Organi giudicanti della FIPAV, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle discipline della pallavolo e della pallavolo mista.

10. LIMITI TEMPORALI DI TESSERAMENTO

Fatte salve le norme all'articolo 9 del presente regolamento, tutti gli atleti dovranno essere tesserati entro il **29 febbraio 2012**.

Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro e non oltre il **20 maggio 2012** nella misura massima di due (2) da utilizzare anche nelle fasi locali.

11. TRASFERIMENTO DI GIOCATORI

Durante l'anno sportivo e' consentito il trasferimento di giocatori da una Società ad un'altra solo nel caso in cui la Società di appartenenza dell'atleta da trasferire, ha effettuato uno **scioglimento completo** e non risulta più operante non solo con il CSI ma anche con altri Enti di promozione sportiva o Federazioni.

Si precisa comunque che la richiesta deve essere visionata ed approvata dall'Organo competente del CSI (Coordinamento Tecnico).

Si precisa inoltre che i tesserati interessati potranno partecipare alle gare per la nuova Società anche senza il possesso di nullaosta della Società originaria di appartenenza.

12. DOVERI DELLA SOCIETA' OSPITANTE

Le gare sono dirette da arbitri C.S.I. designati dall'Organo competente.

12.1 Tempo di attesa dell'arbitro

Il tempo di attesa dell'arbitro è fissato in **30 minuti** a decorrere dall'inizio dell'orario ufficiale di gara. In caso di mancata presentazione dell'arbitro, trascorso il tempo di attesa, le due Società, di **comune accordo**, possono affidare la direzione della gara ad un arbitro C.S.I. eventualmente presente sul campo o, in subordine, a persona regolarmente tesserata C.S.I.

Se nel frattempo dovesse giungere l'arbitro, egli continuerà a dirigere la gara dal punto in cui è giunta. Una o tutte e due le squadre possono comunque porre un diniego all'inizio della gara non diretta dall'arbitro designato senza incorrere in sanzioni.

12.2 Inoltro del referto di gara

Gli arbitri dovranno curare entro **5 giorni** dalla data di disputa della gara, l'inoltro del referto di gara alla C.A.SP. Nel caso in cui la gara sia diretta da persona regolarmente tesserata per il C.S.I. la Società ospitante è ritenuta responsabile dell'inoltro del referto di gara.

12.3 Tempo di attesa della squadra ospitata

Il tempo di attesa della società ospitata è fissato in **30 minuti** a decorrere dall'inizio dell'orario ufficiale di gara. Allo scoccare del trentesimo minuto, in caso di assenza della squadra ospitata, l'arbitro può chiudere il referto di gara annotando nello spazio "osservazioni", l'eventuale mancata presentazione.

È comunque facoltà dell'arbitro, con il "placet" della società ospitante, dare lo stesso luogo alla gara nel caso in cui la società ospitata desse notizie anticipate sul ritardo in corso per motivi gravi (incidente lungo tragitto, traffico molto intenso).

12.4 Tempo di attesa della squadra ospitante

Il tempo di attesa della società ospitante è fissato in **30 minuti** a decorrere dall'inizio dell'orario ufficiale di gara. Se in questo tempo la società ospitante non si presenta o non mette a disposizione il campo di gara l'arbitro può chiudere il referto annotando nella sezione "osservazioni" l'eventuale mancata presentazione.

12.5 Responsabilità oggettiva

La Società ospitante è l'**unica responsabile** dell'efficienza e della sicurezza delle attrezzature e del campo di gioco.

Laddove l'arbitro ritenga non sussistano condizioni di sicurezza tali da assicurare la piena integrità degli atleti (pioggia, fondo scivoloso, ostacoli troppo vicini al rettangolo di gioco) ha facoltà di **sospendere** la gara a tempo **determinato** nel caso in cui si possa ripristinare una situazione di sicurezza sufficiente, oppure **definitivo** nel caso in cui gli elementi pericolosi non possano essere eliminati nei tempi giusti.

12.6 Palloni e attrezzatura

La squadra ospitante deve presentare almeno **due palloni** regolamentari in perfetta efficienza che l'arbitro giudicherà idonei al gioco.

La squadra ospitante deve disporre di tutte le attrezzature previste dal regolamento tecnico (asticelle, rete in efficienza posta alla giusta altezza) e di quelle necessarie ad un ottimale svolgimento del gioco (seggione arbitrale o simile, segnapunti manuale).

La squadra ospitante è responsabile dell'efficienza degli spogliatoi dell'arbitro e della squadra ospitata.

12.7 Refertista segnapunti

La squadra ospitante deve provvedere **obbligatoriamente** al reperimento di un **addetto al referto** (segnapunti) idoneo alla compilazione.

Laddove l'arbitro sia costretto a svolgere anche la funzione di segnapunti, la società ospitante sarà multata con la somma di **10,00 (dieci) euro**.

12.8 Disponibilità del campo di gara

La squadra ospitante deve mettere a disposizione il campo **almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara** consentendo un adeguato riscaldamento alla squadra ospite e l'inizio regolare (come da calendario) della gara stessa.

Non sono ammessi ritardi dovuti a carenze organizzative della squadra ospitante.

Eventuali omissioni potranno essere materia di penalizzazione da parte della Commissione Giudicante (vedi art. 12.3 del presente Regolamento)

12.9 Termine della gara

Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.

La Società ospitante deve sempre accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità

13. OSSERVATORI DI CAMPO

La C.A.SP. può inviare propri incaricati in veste di Osservatori di Campo con il compito di riferire, redigendo apposito rapporto, sull'andamento della gara.

Essi assistono e tutelano l'arbitro e possono invitare, in caso di necessità, i dirigenti delle Associazioni a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico; salvo questo caso essi possono astenersi dal rivelare il mandato ricevuto.

14. RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE

Insieme al **cartellino vidimato** per l'anno sportivo in corso, i tesserati a referto (atleti, dirigenti e tecnici) devono esibire all'arbitro in originale un **documento di identità personale** rilasciato dalle Autorità competenti.

14.1 Documenti validi ai fini del riconoscimento

I documenti possono essere con validità scaduta ma muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persona di nazionalità estera devono essere accertati i documenti di identità con scrittura straniera con caratteri di tipo latino.

I documenti validi al fine del riconoscimento attraverso foto sono: carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, tessera di riconoscimento militare, tessera di riconoscimento di una pubblica amministrazione, libretto o tessera universitaria, permesso di soggiorno, foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza, dal notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici.

14.2 Tessera plastificata CSI

In aderenza all'art.45 delle Norme per l'attività sportiva, l'identità può essere accertata attraverso la tessera CSI con foto; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;

14.3 Autocertificazione

In aderenza con il DPR n° 445 del 28.12.2000 il riconoscimento può essere effettuato attraverso una autocertificazione con foto compilata da uno dei genitori riportante il timbro e la firma del responsabile della società di appartenenza.

Tale modalità è valida solo per atleti che **non abbiano compiuto il 15° anno di età**.

A tale scopo, presso la segreteria del CSI e sul sito Internet, è reperibile un modello prestampato da compilare in ogni sua parte.

Tale modello **dovrà recare il timbro del CSI** ed in mancanza di quest'ultimo l'arbitro ritirerà il documento di autocertificazione, lo consegnerà al Comitato provinciale che provvederà a timbrarlo per metterlo a disposizione della Società di appartenenza.

In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali.

14.4 Riconoscimento da parte degli arbitri

È permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l'arbitro riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra.

Questi ultimi due metodi di riconoscimento (articoli 14.3 e 14.4) non sono validi ai fini della partecipazione alle fasi nazionali.

14.5 Uso dei tabulati invece dei tesserini

È permesso l'uso dei tabulati dei MOD. 2T o 2R (in sostituzione dei tesserini) regolarmente timbrati dal Comitato solo per i primi **30 giorni dalla data del timbro**. Dopo questa data è obbligatorio presentare all'arbitro i cartellini CSI che possono essere ritirati in sede.

Saranno presi in considerazione solo i casi di ritardo dovuti all'organizzazione.

14.6 Persone ammesse nell'area di gioco

Non possono sostare nell'area di gioco persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.

Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.

In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: **i dirigenti e i giocatori** di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata e possono incitare senza disturbare il normale svolgimento della gara; **l'allenatore** in possesso della tessera CSI e come tale iscritto nell'elenco, ha la facoltà di sedere nel posto più vicino al segnapunti o di stare (solo lui) in piedi secondo quanto prescritto dal Regolamento Tecnico. I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

15. CAMPI DI GIOCO ED ORARI

Le Società, all'atto dell'iscrizione, sono tenute a **indicare** l'esatta ubicazione del proprio campo di gioco e a **dichiarare** l'orario di svolgimento delle gare indicando l'esatta ora d'inizio in base alle effettive potenzialità che l'impianto offre*

*NB: orari inizio gare infrasettimanali: dopo le ore 16.00 e massimo ore 21.00

orari inizio gare sabato: dopo le ore 15.30 e massimo ore 21.00

orari inizio gare domenica e

festivi: mattina dopo le ore 9.30 massimo 11.30

pomeriggio dopo le ore 15.30 massimo ore 21.00

NB eventuali indicazioni da parte di una o più società al di fuori di tali orari, possono essere presi in considerazione con il placet della società ospitata

16. SPOSTAMENTO GARE

16.1 Modalità per la richiesta dello spostamento

Dopo aver definito i calendari definitivi delle gare, eventuali richieste di rinvio o di variazioni devono essere richieste in forma scritta (anche via FAX e via e-mail) alla Commissione Pallavolo **entro tre giorni prima della gara**.

16.2 Bilateralità della richiesta

La richiesta non può essere decisa unilateralmente ma necessita dell'approvazione della società con cui si deve giocare la gara da spostare.

16.3 Approvazione della Commissione Pallavolo

Tale approvazione deve pervenire tramite FAX , via e-mail o a mano alla Commissione Pallavolo nei termini di cui all'articolo 16.1 del presente regolamento.

In caso contrario la gara deve intendersi da disputarsi nella data e nell'orario previsti dal calendario ufficiale.

Qualsiasi decisione unilaterale verrà sanzionata con uno dei termini previsti dall'articolo 25 del presente regolamento.

La Commissione Pallavolo si riserva di accettare o meno le richieste, in ogni caso l'Associazione richiedente dovrà versare la quota prevista di **Euro 10,00** dopo la prima partita spostata.

16.4 Rinvii di gare per motivi di forza maggiore

Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio per **motivi di forza maggiore** (inagibilità dell'impianto, chiusura forzata ecc.)

Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma, fax o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.

Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica alla Società, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

17. RECUPERO GARE

17.1 Recupero gare spostate

Le gare spostate con l'approvazione della Commissione Pallavolo devono essere recuperate entro **15 giorni** dalla data fissata dal calendario ufficiale definitivo.

Si fa presente che le **ultime tre giornate (anche dei gironi preliminari)** non possono in alcun modo essere modificate attraverso la richiesta di spostamento gara.

Questo per garantire il regolare svolgimento del campionato.

17.2 Provvedimenti in caso di inadempienze

Qualora una gara non venga recuperata nei tempi stabiliti dalla Commissione Pallavolo, la stessa potrà fissare d'ufficio il recupero.

Soprattutto per le gare inerenti i Campionati che prevedono le fasi nazionali, alla luce delle scadenze indicate dalla Commissione Nazionale, le disposizioni di cui sopra necessitano di una sistematica applicazione.

18. MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti:

18.1 Prima rinuncia: sconfitta con il risultato di 0 - 3 e penalizzazione di 1 punto in classifica; multa di Euro 15,00 (quindici)

18.2 Seconda rinuncia: sconfitta con il risultato di 0 - 3; 1 punto di penalizzazione in classifica; multa di Euro 20,00 (venti).

18.3 Terza rinuncia: esclusione dal campionato o torneo; multa di euro 30,00 (trenta); incameramento di tutte le quote versate e della cauzione (vedi art. 72 delle Norme Attività Sportiva).

18.4 Mancata presentazione di ambedue le squadre

In caso di mancata presentazione in campo di ambedue le squadre la partita sarà data persa con il risultato di 0-3 ad entrambe oltre ai provvedimenti elencati sopra.

18.5 Addebito tasse gara

In caso di mancata presentazione in campo di una delle due squadre, oltre ai provvedimenti elencati sopra, la relativa tassa gara verrà comunque addebitata ad entrambe le squadre.

18.6 Mancata presentazione in campo per cause di forza maggiore

Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i **motivi di forza maggiore**, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva che possono assumere una delle seguenti decisioni:

- a) accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel contempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla Società avversaria;
- b) accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal susseguente art. 19, con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c) e, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%;
- c) non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall' art. 18 comma 1,2,3,4.

19. RINUNCIA PREVENTIVA

Una squadra può rinunciare preventivamente alla disputa di una gara cui è impossibilitata a partecipare, tale rinuncia deve essere comunicata al più tardi il penultimo giorno precedente la gara (sabato e giorni festivi esclusi) entro le ore 17.00.

In questo caso la gara verrà omologata con il risultato di 3-0 a sfavore della squadra rinunciataria senza la penalizzazione in classifica di un punto e l'ulteriore ammenda amministrativa. Sarà comunque addebitata la tassa gara.

Nel corso della stessa manifestazione, una squadra non potrà rinunciare preventivamente ad una gara più di due volte, la terza rinuncia preventiva sarà considerata come terza mancata presentazione con la conseguente esclusione dal campionato.

Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50% nei confronti delle somme relative alle multe di cui ai punti 18.1 e 18.2 del presente regolamento.

20. RINUNCIA SUL CAMPO

Nel caso in cui una squadra, pur presentandosi sul campo di gara, rinunci a disputare la stessa per cause soggettive (mancanza dell'allenatore, assenza di giocatori importanti, contemporaneità o consequenzialità con altre gare), essa verrà sanzionata in base all'articolo 18 del presente regolamento.

A tal proposito si rammenta che l'arbitro designato è l'unica persona preposta a poter rinviare la gara, a suo insindacabile giudizio, per cause di forza maggiore (campo impraticabile o pericoloso, rottura della rete, pubblico minaccioso ecc.)

21. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La classifica viene stilata come di seguito riportato:

- 3 punti alla vittoria per 3-0 e 3-1
- 2 punti alla vittoria per 3-2
- 1 punto alla sconfitta per 2-3
- 0 punti alla sconfitta per 1-3 e 0-3

22. PARITA' IN CLASSIFICA

22.1 Modalità per la compilazione della classifica

Per definire l'esatta posizione in graduatoria in caso di parità tra due o più squadre si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) maggior numero di vittorie;
- b) quoziente set (set vinti/set persi);
- c) quoziente punti gioco (punti fatti/punti subiti);
- d) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play");
- e) sorteggio.

22.2 Criteri per definire la miglior posizione in classifica tra gironi diversi

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza...) tra squadre di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- a) media punti classifica (punti fatti/partite disputate);
- b) media set realizzati (set vinti/partite disputate);
- c) media differenza set (differenza set/partite disputate);
- d) media punti gioco (punti gioco/partite disputate);
- e) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
- f) sorteggio.

23. OMOLOGAZIONE GARE

Tutte le gare si intendono omologate con la pubblicazione sul **Comunicato Ufficiale** del risultato conseguito sul campo, salvo diversa deliberazione degli organi giudicanti.

In caso di accertata irregolare partecipazione di uno o più atleti a gare già omologate, nei confronti della squadra di appartenenza verrà applicata la penalizzazione di 1 punto in classifica oltre alla sconfitta a tavolino.

24. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

24.1 Modalità di pubblicazione e validità

Le sanzioni disciplinari saranno adottate dal Giudice Sportivo e verranno pubblicate sul **Comunicato Ufficiale**; esse avranno validità dal giorno seguente la data di pubblicazione del comunicato.

Si precisa che le ammende dovranno essere versate alla Segreteria provinciale entro dieci giorni dalla data di adozione della sanzione: In nessun caso le squalifiche dei tesserati possono essere commutate in ammende pecuniarie.

Verranno comunicate a mezzo telegramma solo le eventuali squalifiche a carico di tesserati non espulsi dal campo.

24.2 Modalità per scontare le giornate di squalifica

Il giocatore squalificato per una o più giornate, dovrà scontare le stesse nelle partite che seguono immediatamente nel calendario ufficiale. Quindi eventuali rinvii richiesti con lo scopo di evitare la squalifica per una determinata gara, non avranno alcun valore pratico.

Nel caso in cui una squalifica non possa essere scontata (in tutto o in parte) nel corso del corrente anno sportivo, essa verrà scontata nel corso dell' anno successivo.

24.3 Gare alle quali hanno partecipato atleti di età superiore

Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età superiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

24.4 Gare alle quali hanno partecipato atleti non tesserati

1 – Le gare alle quali hanno preso parte atleti non tesserati al CSI per la specifica disciplina sportiva in favore della Società per la quale hanno giocato in data antecedente alla gara in questione, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

2 – Le gare alle quali hanno preso parte atleti tesserati al CSI per una disciplina sportiva differente da quella realmente svolta o tesserati con qualifica di dirigenti/operatori (e quindi non di atleti), saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

24.5 Dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati

La presenza in panchina o nel campo di gioco di dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati al CSI, non comporta la perdita della gara per la loro Società. In questi casi la gara sarà omologata col risultato conseguito sul campo e saranno assunti i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che hanno commesso tale infrazione, del capitano della squadra e della stessa Società. **Nel caso in cui il dirigente sia anche atleta questi non potrà prendere parte a gare della stessa disciplina e categoria per tutto il periodo della squalifica.**

24.6 Provvedimenti relativi a gare già omologate

Non è possibile intervenire per modificare il risultato d'una gara già omologata anche se, successivamente sia stata scoperta ed accertata l'irregolare partecipazione alla stessa di atleti in posizione irregolare. In questi casi la squadra in difetto verrà penalizzata di 1 punto per ogni gara alla quale abbia partecipato l'atleta la cui posizione irregolare sia stata scoperta ed accertata dopo l'omologazione delle stesse.

Fermo restando ciò l'Organo Giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario.

25. NOTIZIE UTILI E COMUNICATO UFFICIALE

L'inizio dei campionati o tornei, la composizione dei gironi, i calendari delle gare, i risultati e quant'altro si riferisca all'aspetto tecnico-organizzativo-disciplinare sarà inserito sul **"Comunicato Ufficiale"** che sarà pubblicato, di norma, il **giovedì pomeriggio** e verrà affisso all'albo della Sede provinciale.

Il Comunicato Ufficiale potrà essere consultato anche sul sito internet www.csiroma.com ricordando però che farà fede solo e soltanto la copia affissa nella sede provinciale di Lungotevere Flaminio 55 – Roma.

26. USO DELLA POSTA ELETTRONICA E DEL FAX

Preso atto delle innovazioni normative sulla posta elettronica e sull'uso del FAX, dall'anno sportivo 2004 – 2005 il telegramma e/o la raccomandata previsti nelle varie fasi dei procedimenti, possono essere sostituiti dall'e-mail o dal fax con le seguenti modalità:

26.1 Per FAX

La documentazione cartacea, regolarmente sottoscritta, va inviata per fax; la tassa reclamo va versata personalmente a mano nella sede provinciale di Lungotevere Flaminio 55, Roma

26.2 Per e-mail

Gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del comitato o dell'organo giuridicamente competente; per quanto attiene la sottoscrizione del reclamo. Lo stesso si intende regolarmente firmato se inviato dall'indirizzo e-mail notificato all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione al torneo o campionato.

27. SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Nei campionati e tornei giovanili la squalifica per una giornata di gara, a carico degli atleti, sarà automaticamente sospesa. La sospensione sarà revocata di diritto se, nel corso dello stesso anno sportivo, al beneficiario sarà comminata una successiva squalifica.

Quindi la sospensione condizionale può essere concessa una sola volta allo stesso atleta, nel corso dello stesso anno sportivo.

28. PRINCIPIO DELLA DIFESA

Il Giudice Sportivo, in ossequio al "Principio della difesa" può sentire le parti interessate nonché eventuali testimoni, prima di prendere le sue decisioni.

Il Giudice Sportivo è obbligato, pena la nullità della decisione, a sentire le parti e i testimoni, quando si presuma che la decisione comporti un provvedimento di sospensione dall'attività sportiva per un periodo superiore a tre mesi (per i tesserati), o l'esclusione dalla manifestazione (per le associazioni).

Nel caso di inosservanza di detto principio, le parti potranno ricorrere alla Commissione Nazionale Giudicante al fine di ottenere la declaratoria di nullità della decisione.

29. SANZIONI CAUTELARI

IL Giudice Sportivo può disporre, in via cautelativa, la sospensione da ogni attività di tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso un procedimento disciplinare.

Il provvedimento perde efficacia dopo un mese dalla sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale ed in nessun caso potrà essere rinnovato.

30. RECLAMI – ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE – APPELO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE – RICORSI DI LEGITTIMITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE vedi Regolamento della Giustizia Sportiva – CAPITOLO 3° pag. 95 Regolamenti e norme per l'attività sportiva.

31. CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT

Per le sanzioni emesse dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi dei probiviri per le quali siano stati esauriti tutti i gradi di giudizio previsti dal CSI, è ammesso da parte della società sportiva o del singolo tesserato, ricorso innanzi alla camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport istituita dal CONI ai sensi dell'art. 12 dello statuto del CONI.

32. RESPONSABILITA'

La Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente ai comitati regionali, provinciali e circoscrizionali interessati, declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa dell'interessato

33. VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

La Commissione Pallavolo potrà durante l'anno sportivo, apportare le modifiche e/o le aggiunte che si rendessero necessarie al presente Regolamento.

Tali variazioni verranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale ed avranno valore dalla data dello stesso.

34. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo Statuto ed il regolamento Organico del CSI ed il regolamento tecnico del CSI in vigore consultabile sul sito della sede Nazionale

www.csi-net.it

**COMITATO PROVINCIALE DI ROMA
COMMISSIONE TECNICA PALLAVOLO**

AGGIORNATO AL 15.12.2012